



**PROVINCIA DI RAVENNA**  
*SETTORE LAVORI PUBBLICI*

**AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI  
VIGILANZA METEOROLOGICA, PRONTA  
REPERIBILITA', PREVENZIONE  
GHIACCIO E RIMOZIONE NEVE SULLA  
RETE STRADALE PROVINCIALE**

**DISCIPLINARE SERVIZIO SGOMBERO NEVE  
DA ESEGUIRSI DA DITTE PROPRIETARIE DI  
TRATTORE CON LAMA SPARTINEVE MESSA A  
DISPOSIZIONE DALLA PROVINCIA  
CIG:**

***STAGIONE INVERNALE 2018 - 2019***

Il sottoscritto :  
residente Comune di :  
Via :  
tel. :  
C.F. : /  
P.IVA :  
Percorso assegnato: :

si impegna ad eseguire il servizio di vigilanza meteorologica, pronta reperibilità e sgombero della neve durante l'invernata **2018/2019** lungo tutte le strade provinciali della Provincia di Ravenna col proprio/i automezzo/i munito/i di spartineve fornito/i dalla Provincia di Ravenna alle condizioni di cui appresso:

- 1 - L'assuntore si impegna a svolgere, per l'intero periodo del servizio, il monitoraggio continuo delle condizioni meteo presenti sul tratto stradale assegnatogli, in particolare durante l'evento e nelle fasi preventive e successive ad esso, e ad informare, con la massima tempestività, il Settore Lavori Pubblici della Provincia di Ravenna o i referenti preposti al servizio da questo indicati, dell'andamento e di ogni variazione nelle condizioni meteo-ambientali e del piano viabile rilevabili sui tracciati stradali di competenza.
- 2 - L'assuntore si obbliga a munirsi, durante tutto il periodo di esecuzione del servizio di cui al presente contratto, di un telefono cellulare che dovrà essere lasciato acceso 24 ore al giorno e 7 giorni su 7 per consentire l'attivazione dell'intervento in qualsiasi momento. Il telefono dovrà inoltre consentire le comunicazioni operative con il personale dell'Ufficio Tecnico Provinciale. Il numero del telefono cellulare di riferimento viene indicato all'interno del presente contratto e qualsiasi sua variazione dovrà essere preventivamente comunicata .
- 3 - L'assuntore provvederà, a proprie cure e spese, ai carburanti, ai lubrificanti, ad un autista munito del prescritto titolo nel rispetto delle vigenti norme di legge, alle catene antidrucciolevoli nonché ai materiali che potessero occorrere a giudizio dei funzionari e del cantoniere addetto per l'eventuale zavorramento dell'automezzo.
- 4 - L'assuntore si impegna di estendere, quando ne sia richiesto, il servizio di sgombero della neve ai tratti stradali limitrofi assegnati ad altri assuntori, quando ne sia richiesto, e di non fare eccezioni o riserve qualora il Settore Lavori Pubblici della Provincia disponesse che una parte del tratto affidatogli fosse sgomberato dall'Assuntore del tratto limitrofo.
- 5 - Il Settore Lavori Pubblici della Provincia metterà a disposizione dell'Assuntore uno spartineve provvisto di tutti gli accessori. L'Assuntore provvederà a sue cure e spese all'applicazione dell'attacco dello spartineve e relativa illuminazione dell'automezzo secondo le prescrizioni previste dal Decreto Legislativo 30 Aprile 1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada". L'assuntore dovrà mettere a disposizione l'automezzo indicato dal

servizio per i lavori da eseguirsi presso un'officina per il tempo necessario alla formazione dei vari attacchi.

- 6 - L'assuntore si obbliga a mantenere l'automezzo in perfetto stato di efficienza ed a completa disposizione della Provincia, compresa la sostituzione delle appendici usurabili delle lame (coltelli) che saranno comunque messe a disposizione dalla Provincia all'avvio del servizio, con la successiva restituzione delle lame (coltelli) usurate direttamente al magazzino competente del Settore Lavori Pubblici della Provincia ed a osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti inerenti all'uso degli automezzi, tenendo la Provincia, nonché i suoi funzionari ed incaricati, sollevati ed indenni da qualsiasi responsabilità per danni a persone o cose derivanti dall'uso dell'automezzo o dallo spartineve ad esso applicato.
- 7 - L'assuntore provvederà al ricovero dello spartineve e relativi accessori in ambiente riparato dalle intemperie e sarà responsabile della sua buona conservazione.
- 8 - L'utilizzazione dello spartineve dovrà essere tale da consentire il massimo rendimento nel servizio di sgombero. Il cantoniere incaricato disporrà a proprio criterio circa l'inclinazione l'altezza della lama dello spartineve sul piano stradale e regolerà il numero dei passaggi, la larghezza dello sgombero, nonché l'inizio, la sospensione ed il termine del servizio, senza che l'assuntore possa sollevare in proposito eccezioni o riserve.
- 9 - L'automezzo o gli automezzi messo/i a disposizione dell'assuntore è/sono:  
    tipo  
    targato  
  
    tipo  
    targato
- 10 - L'assuntore ha l'obbligo assoluto di informare immediatamente la Provincia qualora, per qualsiasi ragione, il servizio con l'automezzo di sua proprietà non potesse effettuarsi. In tal caso l'assuntore del servizio dovrà provvedere alla sostituzione del mezzo in modo da garantire comunque l'espletamento del servizio
- 11 - Lo sgombero dovrà iniziarsi soltanto su ordine del personale preposto al servizio. Al montaggio dello spartineve si dovrà provvedere non appena abbia cominciato a nevicare. L'attacco per il sostegno della lama dovrà essere sempre tenuto montato per tutto il tempo della stagione invernale. Di norma, salvo particolari ordini del Settore Lavori Pubblici della Provincia e dei cantonieri addetti al servizio in relazione alle condizioni stagionali, lo sgombero avrà inizio quando la neve avrà raggiunto i cm. 5 di altezza. Il lavoro di sgombero dovrà essere continuato anche di notte e nei giorni festivi, perciò l'assuntore dovrà predisporre per gli eventuali cambi e turni dei conducenti dell'automezzo.  
E' fatto divieto assoluto agli operatori in servizio, di assentarsi dal servizio senza il permesso del sorvegliante di zona. Durante l'adempimento delle proprie mansioni, gli operatori prima di fermarsi per l'eventuale pausa pranzo/cena, dovranno essere autorizzati dal sorvegliante di zona, a giudizio del quale, se necessario, si dovrà

provvedere alla sostituzione di nuovi operatori alla guida del trattore, che garantiscano la continuità del servizio, in quanto per nessun motivo, il servizio dovrà essere interrotto.

- 12 - Le ore di lavoro saranno computate dal momento di inizio del servizio fino al termine del servizio stesso dedotte tutte le interruzioni del servizio per guasti meccanici o per altri motivi.  
Per ogni periodo di lavoro il personale addetto rilascerà all'autista una ricevuta con l'indicazione della data dell'ora di inizio e di ultimazione del lavoro, nonché dei tratti di strada sui quali è stato effettuato lo sgombero della neve.
- 13 - Qualora durante il servizio lo spartineve venisse danneggiato per imprudenza o trascuratezza del personale di guida, le spese per il ripristino saranno addebitate all'assuntore.
- 14 - L'automezzo addetto al servizio con lo spartineve dovrà essere coperto a cure e spese dell'assuntore da apposita assicurazione contro eventuali danni a persone o a cose. La Provincia dovrà essere ritenuta indenne da qualsiasi responsabilità civile o penale che potesse derivare da eventuali incidenti durante il servizio con gli spartineve.
- 15 - Sono a carico dell'assuntore le spese tutte di bollo, registrazione e copia del presente atto. Resta inteso che i prezzi suindicati sono da considerarsi invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità e remuneranti tutti gli oneri derivanti dall'impiego assunto.
- 16 - L'assuntore si impegna all'esatta osservanza nei confronti del personale da esso dipendente di tutti gli oneri derivanti dalle leggi, regolamenti, contratti collettivi e disposizioni sindacali vigenti e che entrassero in vigore durante la vigenza del presente disciplinare.
- 17 - Agli effetti fiscali, non essendo possibile determinare in via presuntiva, l'importo dei servizi di sgombero neve, si dichiara che il presente atto impegnativo stipulato ai soli fini della determinazione dei patti contrattuali e dei prezzi unitari da applicarsi, sarà registrato con applicazione del diritto fisso, in caso d'uso. L'assuntore si assume l'obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
- 18 - Il presente atto, mentre impegna il sottoscritto assuntore non vincola invece la Provincia la quale si riserva di attivare o meno il servizio di sgombero della neve salvo quanto previsto all'art. 22 del presente disciplinare.
- 19 - L'assuntore dovrà ritenersi impegnato per il servizio di sgombero neve fino al **15/04/2019**. Tale contratto non costituisce titolo di alcun tipo al rinnovo dello stesso per le annualità future.
- 20 - La prestazione è contabilizzata ad ore applicando la tariffa oraria offerta in sede di gara dal singolo offerente, incrementata dell'IVA di legge, applicata al monte ore effettuate per garantire il servizio fino alla sua data contrattuale di termine. Per frazioni inferiori a minuti 60 (sessanta) il corrispettivo sarà computato proporzionalmente.

Gli interventi oggetto del servizio non sono predeterminati nel numero, ma saranno individuati dalla Provincia di Ravenna, nel corso dello svolgimento del servizio, in base alle necessità dell'Amministrazione.

L'aggiudicatario del servizio, pertanto, non potrà pretendere nulla qualora le prestazioni stimate ed oggetto di offerta per il presente servizio non siano richieste o lo siano solo in parte, ad eccezione dell'importo relativo alla voce di "Ingaggio" da liquidarsi come meglio indicato ai successivi punti.

L'Impresa affidataria è obbligata ad evadere, senza alcuna riserva, mantenendo inalterati patti, prezzi e condizioni fissati nell'offerta, ogni richiesta per l'espletamento del servizio durante l'intero arco temporale contrattuale, relativo alla stagione invernale 2018-2019, anche se questo superasse l'importo di spesa stimato in sede di offerta, (tale importo deve considerarsi stimato in modo presuntivo).

- 21 - All'assuntore verrà corrisposta la somma forfettaria (ingaggio) di **€ 940,00= (euro novecentoquaranta/zerocentesimi) oltre IVA di legge per ogni singolo automezzo messo a disposizione** a titolo di indennizzo o compenso per le prestazioni necessarie per predisporre lo spartineve al servizio e per tutti gli altri oneri dipendenti dallo svolgimento stesso escluso lo sgombero neve vero e proprio.
- 22 - Si stabilisce fin da ora che, nel caso in cui al termine della intera stagione invernale, le ore di servizio svolte siano inferiori a 5, a causa dell'andamento delle condizioni meteorologiche, la somma forfettaria pattuita per l'ingaggio verrà fissata in **€ 1.250,00= (euro milleduecento cinquanta/zerocentesimi) oltre IVA di legge per ogni singolo automezzo messo a disposizione.**
- 23 - **Pagamento:** Si stabilisce fin d'ora che verrà riconosciuto a titolo di acconto, entro la data del 31/12/2018, l'importo dell'ingaggio minimo di cui al precedente punto 21, salvo successivo conguaglio a fine stagione.
- 24 - Dopo la data contrattuale di termine del servizio l'affidatario potrà trasmettere regolare fattura a saldo, comprensiva sia dell'intero monte ore effettuato che dell'eventuale residua quota di ingaggio a conguaglio, qualora si verificano le condizioni di cui all'art. 22. La Provincia effettuerà il pagamento entro giorni 30 (trenta) dal ricevimento della fattura.
- 25 - Verrà applicata una penale di €. **100,00= (euro cento/zerocentesimi)** per ogni 60 minuti, frazionabili anche in periodi inferiori all'ora, **oltre i primi 30 minuti** di ritardo dall'ordine di inizio del servizio impartito dal personale incaricato, senza pregiudizio alla rivalsa da parte della Provincia degli eventuali maggiori danni conseguiti.
- 26 - L'assuntore ha l'onere di provvedersi di autorizzazione per la circolazione se la lama del suo automezzo ha una larghezza superiore ai ml. 2,55.

Ravenna, li \_\_\_\_\_

L'ASSUNTORE